

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 368/AV2 DEL 12/03/2014**

Oggetto: CONVENZIONE TRA AREA VASTA N. 2 E SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (SPC) DI ROMA, PER IL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE DEGLI ALLIEVI. APPROVAZIONE SCHEMA

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale" e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per le motivazioni espone in narrativa, la richiesta proveniente dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l. (SPC) con sede in Roma di ospitare, presso le strutture di interesse nell'ambito delle sedi aziendali, alcuni allievi del Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva gestito dalla Scuola medesima per il tirocinio di formazione professionalizzante, previsto ai sensi dell'art. 3 della L. n°56 del 18/02/1989 e ss.mm.ii e dell'art. 8 del decreto 509/98.
3. Stipulare a tal fine una convenzione nei termini di cui al testo allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale.
4. Dare atto che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri economici né assicurativi a carico dell'Azienda.
5. Dare atto, altresì, che la presente convenzione ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dr. Giovanni Stroppa

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE

L'art.3 della L. n°56 del 18/02/1989 e ss.mm.ii. stabilisce: "l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. n°162 del 10/03/1982, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art.3 del citato D.P.R."

Il D.M. n° 509 dell'11/12/1998 reca le norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. L'art. 8, in particolare, prevede oltre all'insegnamento teorico anche lo svolgimento di specifico tirocinio formativo da svolgersi presso strutture e servizi pubblici e privati accreditati.

In base a detta normativa, la Scuola di Psicologia Cognitiva s.r.l. (SPC) con sede in Roma (legalmente riconosciuta con provvedimento del MIUR D.D. del 26/06/2002 – GU n. 162 serie generale del 12/07/2002) ha chiesto la disponibilità della Area Vasta n. 2 a far svolgere, presso le proprie strutture - in cui operano psicologi e psicoterapeuti - il tirocinio pratico professionalizzante ad alcuni allievi del Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva gestito dalla Scuola medesima, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98.

Questa Amministrazione - compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dalla Scuola per richiederne la disponibilità nel periodo interessato - intende accogliere detta richiesta procedendo ad approvare lo schema di convenzione con la suddetta Scuola, nel testo allegato alla presente determina, ai fini della conseguente stipula.

A tale proposito, i Direttori delle AAVV hanno ricevuto apposita delega da parte del DG ASUR per l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione e per la sottoscrizione del contratto con riferimento ai tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della L. 196/1997, nella cui previsione rientra anche la tipologia di tirocinio in questione.

I tirocinanti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi, con oneri a carico della Scuola, per il periodo in cui in frequenteranno le strutture aziendali. L'attività di tirocinio si svolgerà nei termini e alle condizioni specificate nell'allegato articolato. Dalla stipula della citata convenzione non deriva alcun onere economico a carico dell'azienda ospitante.

La convenzione in questione, ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita al Direttore dell'Area Vasta, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell'1/8/2011, avente ad oggetto "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale"; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2" si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per le motivazioni esposte in narrativa, la richiesta proveniente dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l. (SPC) con sede in Roma di ospitare, presso le strutture di interesse nell'ambito delle sedi aziendali, alcuni allievi del Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva gestito dalla Scuola medesima per il tirocinio di formazione professionalizzante, previsto ai sensi dell'art. 3 della L. n°56 del 18/02/1989 e ss.mm.ii e dell'art. 8 del decreto 509/98.
3. Stipulare a tal fine una convenzione nei termini di cui al testo allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale.
4. Dare atto che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri economici né assicurativi a carico dell'Azienda.
5. Dare atto, altresì, che la presente convenzione ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente
Dr. Gabriele Colombo

- ALLEGATI -

Schema convenzione

CONVENZIONE TRA L'ASUR AREA VASTA N.2 E LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO-PROFESSIONALE DEGLI ALLIEVI.

L'Asur Area Vasta n.2, qui di seguito chiamata Azienda, con sede legale in Via Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 Ancona (AN), cod. fisc. e P. IVA 02175860424, nella persona del Direttore dell'Area Vasta 2, Dr. Giovanni Stroppa, giusta delega ricevuta dal DG ASUR e domiciliato per la carica presso la sede amministrativa dell'Area Vasta 2 in via F. Turati, 51 a Fabriano

e

la Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.L., qui di seguito chiamata Scuola, con sede legale in Roma, in Viale XXI Aprile, 15, cod. fisc. e P. IVA 06623061006, nella persona del Rappresentante Legale, il Dr. Francesco Mancini

premesso che:

- L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato, ai sensi della Legge 18 febbraio 1989 n. 56, ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.3.1982 n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti al tal fine riconosciuti con le procedure di cui al citato D.P.R.;
- La Scuola ha manifestato l'interesse a stipulare con L'Azienda una convenzione al fine di consentire agli allievi di espletare il tirocinio pratico professionale finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98.
- *convengono quanto segue*

ART. 1

L'Azienda mette a disposizione i suoi Servizi per lo svolgimento dell'attività di tirocinio degli allievi della Scuola, consistente nell'attività pratica della psicoterapia.

L'accesso ai Servizi sarà guidato dal personale addetto con compiti di illustrazione e di formazione.

Il coordinamento di tali attività è affidato, al Responsabile del Servizio con il quale saranno coordinati altresì il periodo e le modalità della frequenza.

ART. 2

Il numero di studenti ammessi verrà concordato con il Responsabile del Servizio allo scopo di non intralciare l'attività del Servizio stesso.

La durata del tirocinio è di n. 800 ore complessive da effettuare secondo le modalità da concordare.

ART. 3

L'Azienda e la Scuola si danno reciprocamente atto che:

- Gli allievi sono coperti da assicurazione, che è a carico della Scuola contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo, nonché, con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;
- Il personale in servizio presso la struttura ospitante, impegnato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

ART. 4

L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale agendo, i dipendenti di entrambi gli Enti e gli studenti, ciascuno esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

La convenzione non comporta l'obbligo di alcune onere finanziario per le parti.

Al termine del tirocinio, il Responsabile della struttura rilascerà la dichiarazione di avvenuto tirocinio.

ART. 5

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della vigente normativa dettata in materia di trattamento dei dati personali.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della stessa normativa.

Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione dell'Accordo.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

ART. 6

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avrà durata quadriennale, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, fatto salvo l'obbligo di garantire il completamento dei periodi di tirocinio in corso e di rilasciare la relativa certificazione.

La convenzione in questione, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

ART. 7

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con onere a carico della Scuola e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lett. B) delle Tariffe parte II allegato al D.P.R. 131/86.

Ancona, _____

Per l'ASUR Area Vasta n.2

Il Direttore

Dr. Giovanni Stroppa

Roma, _____

Per la Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.

Il Rappresentante Legale

Dott. Francesco Mancini